Legge regionale 15/04/1999, n. 25 - Toscana

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata .

Pubblicata nel B.U. Toscana 23 aprile 1999, n. 12.

Epigrafe

Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 - Toscana[1]

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata [2] [3].

Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Toscana 23 aprile 1999, n. 12.

[2]Titolo così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60.

[3]Con il punto 1, D. Dirig. reg. 16 gennaio 2024, n. 701è stato approvato il testo coordinato e le Schede tecniche per le produzioni agricole ottenute con il metodo della produzione integrata. Per la sua entrata in vigore, vedi il punto 2 del citato decreto. In precedenza, i punti 1 e 2, D. Dirig. reg. 21 settembre 2023, n. 20285 avevano approvato il testo coordinato e le Schede tecniche per le produzioni agricole ottenute con il metodo della produzione integrata. Vedi, anche, la Delib.G.R. 25 ottobre 1999, n. 1186 e la L.R. 27 maggio 2002, n. 18 Vedi, altresì, la Delib.G.R. 29 marzo 2004, n. 277, la Delib.G.R. 23 maggio 2005, n. 564 e la Delib.G.R. 23 maggio 2005, n. 565 relativa all'approvazione definitiva di principi generali collegati alla presente legge. Con D.Dirig. 15 settembre 2004, n. 5389, con D.Dirig. 15 settembre 2004, n. 5390 e con Delib.G.R. 15 novembre 2004, n. 1125 sono state approvate le schede tecniche relative alla fase di trasformazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche. Con D.Dirig. 11 novembre 2004, n. 6680 sono state approvate le schede tecniche fase post raccolta delle culture floricole e vivaistiche. Con D.Dirig. 30 marzo 2005, n. 1671 è stata approvata la scheda tecnica fase post raccolta "Pomodoro da industria". Con D.Dirig. 20 ottobre 2005, n. 5714 è stata approvata la scheda tecnica paste alimentari fresche. Delib.G.R. 7 agosto 2006, n. 578e la Delib.G.R. 7 agosto 2006, n. 579sono stati approvati, in via definitiva, i principi generali per le fasi di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 novembre 2006, n. 883 e la Delib.G.R. 25 giugno 2007, n. 461. Con D. Dirig. reg. 23 aprile 2008, n. 1696 e con D. Dirig. reg. 13 dicembre 2012, n. 5864 come modificato dal D. Dirig. reg. 22 gennaio 2014, n. 156, è stato approvato il disciplinare di produzione integrata, ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la Delib.G.R. 11 gennaio 2010, n. 2, il D. Dirig. reg. 20 giugno 2014, n. 2550 il D. Dirig. reg. 18 febbraio 2015, n. 577, il D. Dirig. reg. 3 febbraio 2016, n. 341 il D. Dirig. reg. 1° marzo 2016, n. 801 il D. Dirig. reg. 29 aprile 2016, n. 2236, il D. Dirig. reg. 6 febbraio 2017, n. 1089, il D. Dirig. reg. 12 aprile 2018, n. 5288 il D. Dirig. reg. 10 maggio 2018, n. 7013, il D. Dirig. reg. 18 marzo 2019, n. 3682 il D. Dirig. reg. 13 maggio 2019, n. 7169 il D. Dirig. reg. 5 marzo 2020, n. 3196, il D. Dirig. reg. 6 maggio 2020, n. 6491 il D. Dirig. reg. 21 febbraio 2022, n. 2767 il D. Dirig. reg. 6 marzo 2024, n. 4714, il D. Dirig. reg. 14 marzo 2025, n. 5122 il D. Dirig. reg. 14 marzo 2025, n. 5123 il D. Dirig. reg. 23 aprile 2025, n. 8248, il D. Dirig. reg. 5 marzo 2026, n. 4431 il D. Dirig. reg. 30 marzo 2026, n. 6566 e il D. Dirig. reg. 16 aprile 2026, n. 8061.

Art. 1 Finalità e oggetto [4]

1. La Regione Toscana promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l'acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio di certificazione [5].

2. La presente legge si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di

produzione integrata di riferimento:

a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati;

b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale o animale;

c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a) 6.

4Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60.

5Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60.

6Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «2. Per tecniche di produzione integrata si intendono, ai fini della presente legge, quelle tecniche compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate ad un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente.».

Art. 1-bis Definizioni 7.

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) tecniche di produzione integrata: le tecniche, individuate dai disciplinari di produzione integrata, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente;

b) disciplinari di produzione integrata (DPI): i documenti costituiti dai principi generali e dalle loro schede applicative che individuano le tecniche di produzione integrata. Il DPI contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del prodotto, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione;

c) concessionario: persona fisica o giuridica iscritta nell'elenco regionale che ottiene la concessione all'uso del marchio di certificazione;

d) organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e indipendente che svolge attività di controllo sui concessionari conformemente ai piani di controllo;

e) piano di controllo: insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni dei DPI.

7Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60.

Art. 2 Acquisizione del marchio 8.

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio di certificazione ai sensi del capo II, sezione I, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

8Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Acquisizione del marchio. 1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio collettivo ai sensi degli articoli 2 e 22 comma 3 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati) così come modificati dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 (Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa).».

Art. 3 Concessione dell'uso del marchio di certificazione 9.

1. L'uso del marchio può essere concesso:

a) alle imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati

membri dell'Unione europea che si impegnano a rispettare i DPI;

b) alle imprese di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio di certificazione è richiesto, accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole singole o associate che si impegnano a rispettare i DPI. Nel caso di imprese cooperative o associative che prevedono nello statuto il conferimento delle produzioni da parte dei soci, la qualifica di socio sostituisce la necessità di specifici accordi di coltivazione o allevamento e vendita.

2. Le imprese aventi i requisiti di cui al comma 1, per ottenere l'uso del marchio di certificazione presentano una domanda alla competente struttura della Giunta regionale e all'OdC prescelto secondo la procedura indicata nel regolamento d'uso del marchio di certificazione.

3. Le imprese concessionarie dell'uso del marchio sono iscritte in apposito elenco tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.

9Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Uso del marchio. 1. Il Consiglio regionale approva il "regolamento d'uso" del marchio, contenente le sue caratteristiche, le modalità della sua utilizzazione e applicazione, i prodotti interessati, le modalità di controllo, le conseguenze nei casi di inadempienza e di difformità in ordine all'uso .

2. L'uso del marchio è concesso ad imprese agricole singole od associate, nonché ad associazioni di produttori agricoli, ad imprese di trasformazione, o di trasformazione e commercializzazione singole od associate e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto, accordi di coltivazione e/o allevamento e vendita, purché dimostrino che tutte le fasi del processo produttivo sono attuate conformemente agli specifici disciplinari di cui all'articolo 4 e si impegnino a sottostare ai controlli di cui all'articolo 5, nonché a rispettare tutte le condizioni poste dalla presente legge ed in attuazione della medesima.».

Art. 4 Apposizione del marchio di certificazione 10.

1. I concessionari appongono sul prodotto il marchio di certificazione costituito da un segno grafico e da un logo tipo, nonché il contrassegno, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento d'uso.

10Articolo dapprima modificato dall'art. 53, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Disciplinari di produzione integrata. 1. Il disciplinare di produzione integrata di un prodotto contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del medesimo, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione, ed indica le tecniche ed i processi produttivi necessari per ottimizzare le caratteristiche qualitative del prodotto stesso e per la tutela dell'ambiente naturale e l'innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori.

2. I disciplinari di produzione integrata sono predisposti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle imprese interessate. Possono essere consultate istituzioni, enti e associazioni competenti nel settore agroalimentare.

3. I disciplinari ed i loro aggiornamenti sono approvati dalla Giunta Regionale e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.».

Art. 4-bis Controlli sui concessionari. Requisiti degli organismi di controllo 11.

1. Le attività di controllo sui concessionari del marchio sono svolte dagli OdC iscritti nell'apposito elenco regionale tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. Per essere iscritti nell'elenco regionale gli OdC devono essere accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o della norma UNI 11233:2009 e presentare apposita domanda di iscrizione nell'elenco regionale alla competente struttura della Giunta regionale. Nella domanda l'OdC si impegna ad applicare il piano di

controllo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.

3. Gli OdC devono:

a) effettuare le verifiche sulle condizioni iniziali necessarie per la concessione del marchio di certificazione al soggetto richiedente inviando alla competente struttura della Giunta regionale e al concessionario la prima dichiarazione di conformità;

b) ispezionare i concessionari, secondo le modalità e i tempi previsti nei piani di controllo, sul rispetto della presente legge, del regolamento d'uso del marchio di certificazione e dei DPI.

11Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60.

Art. 4-ter Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio 12.

1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 1° ottobre 2019, n. 60 (Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla L.R. 25/1999):

a) il regolamento d'uso del marchio di certificazione che disciplina, in particolare:

1) la descrizione del segno grafico e del logotipo, nonché la descrizione del contrassegno;

2) le procedure per la concessione dell'uso del marchio;

3) gli obblighi dei concessionari;

4) le modalità di apposizione del marchio di certificazione;

5) misure applicabili in caso di non conformità;

b) i principi generali dei disciplinari di produzione integrata;

c) i criteri per la stesura dei piani di controllo predisposti dagli OdC e gli obblighi di questi ultimi;

d) i criteri per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli OdC.

2. La competente struttura della Giunta regionale:

a) approva le schede tecniche dei disciplinari di produzione integrata e i loro aggiornamenti;

b) iscrive gli OdC operanti in Toscana e i concessionari del marchio di certificazione in appositi elenchi regionali e ne dispone la cancellazione;

c) vigila sulle attività degli OdC;

d) concede ai soggetti di cui all'articolo 3 la facoltà di utilizzare il marchio di certificazione;

e) approva i piani di controllo.

3. Per l'elaborazione dei principi generali dei DPI, delle relative schede tecniche e dei loro aggiornamenti, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti regionali in materia di tecniche agronomiche, difesa fitosanitaria, zootecnia e acquacoltura scelti all'interno della direzione regionale competente e nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

4. Ai lavori del comitato possono partecipare esperti delle filiere interessate dalla certificazione.

12Articolo aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60.

Art. 5 Vigilanza 13.

1. La competente struttura della Giunta regionale vigila sulle attività degli organismi di controllo, in particolare verifica l'applicazione del piano di controllo e il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4-bis.

13Articolo dapprima modificato dall'art. 54, commi 1 e 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Controlli. 1. La competente struttura della Giunta regionale verifica il rispetto delle disposizioni della presente legge e del "regolamento d'uso" del marchio .

2. La competente struttura della Giunta regionale detiene l'elenco dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio e svolge attività di vigilanza sugli organismi di controllo di cui al comma 3 .

3. I controlli finalizzati a verificare il rispetto del disciplinare da parte dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio sono effettuati da organismi di certificazione autorizzati dalla Giunta regionale che rispondano ai requisiti di cui alla norma EN 45011, recante criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti.».

Art. 6 Etichettatura 14.

[1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, le diciture "Prodotto da agricoltura integrata" - "Marchio concesso dalla Regione Toscana", formulate secondo le modalità stabilite dal "regolamento d'uso".

2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), può essere apposta in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto. Nel caso di provenienza toscana la dicitura da adottare è "Prodotto in Toscana". Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 5 è verificata altresì la veridicità dell'indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate].

14Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60.

Art. 7 Sostegno di attività promozionali ed incentivazione all'uso del marchio.

1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale, la Giunta regionale interviene con specifiche iniziative da realizzare nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, anche in collaborazione con i soggetti concessionari del diritto di uso del marchio.

2. Al fine di favorire un adeguato aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d'uso del marchio ed in particolare per favorire la corretta applicazione da parte delle imprese agricole dei disciplinari di produzione integrata, la Giunta regionale attiverà appositi interventi di assistenza tecnica e formazione professionale, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

3. [L'A.R.S.I.A., nell'ambito delle proprie competenze e del proprio programma di attività realizza appositi corsi di formazione finalizzati a promuovere la conoscenza e l'attuazione dei disciplinari di cui all'articolo 4] 15.

15Comma abrogato dall'art. 55, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

Art. 8 Tutela contro la pubblicità ingannevole 16.

[1. Al fine di tutelare il consumatore la Giunta regionale interviene, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole), per la tutela dell'uso dell'immagine tipica della campagna toscana nei confronti della promozione e della pubblicità di prodotti agricoli e alimentari che risulti ingannevole per il consumatore in relazione alla provenienza di tali prodotti].

16Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, L.R. 1° ottobre 2019, n. 60.

Art. 9 Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le attività previste dagli articoli 2, 3 e 5 si provvede, per l'anno 1999, con la seguente variazione di bilancio disposta, per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio di previsione 1999:

- spesa in diminuzione

cap. 22137

"Investimenti trasformazione e commercializzazione prodotti silvicoltura Reg. CEE 867/90 - P.O. 1994/1999 - Quota Regione"

L. 80.000.000

- spesa di nuova istituzione

cap. 20520

"Valorizzazione produzioni agroalimentari regionali tramite il marchio collettivo della Regione (L.R. n. 25 del 1999)

L.80.000.000;

per gli esercizi finanziari successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.

3. Per le attività previste dall'articolo 7, comma 1, si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi disposti annualmente dalla legge di bilancio per gli interventi di cui alla L.R. 14 aprile 1997, n. 28.